SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2060)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1982

Aumento dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura

Onorevoli senatori. — La legge 9 dicembre 1977, n. 908, all'articolo 1 dispone che alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, oltre ai magistrati, sono addetti 20 funzionari della carriera direttiva, 12 segretari della carriera di concetto, 36 coadiutori dattilografi giudiziari, 22 commessi giudiziari, 2 agenti tecnici e 4 ausiliari autisti.

Tale contingente, per la sua inadeguatezza, non ha conseguito quell'efficienza organizzativa che è essenziale per lo svolgimento delle numerose e delicate funzioni progressivamente assunte dall'organo di governo della magistratura.

Ne è derivata una persistente situazione di estremo disagio in cui il Consiglio è costretto ad operare, a causa dell'insufficienza dell'organico, nonostante il prodigarsi del personale attualmente in servizio, costretto a sacrifici notevoli per far fronte alle esigenze anche ordinarie di funzionamento.

Per ovviare alle predette carenze strutturali, il comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 maggio 1982, ha deliberato di proporre all'onorevole Ministro l'aumento della pianta organica dei segretari giudiziari (15 unità), coadiutori (22 unità), commessi (18 unità), autisti (46 unità), agenti tecnici (10).

L'aumento proposto può essere pienamente condiviso, corrispondendo alle attuali esigenze di servizio della Segreteria.

Comunque, per assicurare l'efficienza e la funzionalità del Consiglio è necessario altresì risolvere, in via generale, il problema dell'adeguamento dell'organico del personale addetto per evitare l'adozione di provvedimenti legislativi ricorrenti ogni qual volta si prospettano nuove esigenze ovvero incrementi dei diversi ruoli che consentano una maggiore disponibilità di personale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Difatti, nella distribuzione dei 2.250 posti portati in aumento nel ruolo dei segretari giudiziari dalla legge 10 luglio 1976, n. 314, si ritenne di considerare anche le esigenze del Consiglio attribuendo alla segreteria di quest'organo quattro posti di segretario. Senonchè il decreto ministeriale 30 giugno 1976, con il quale si provvedeva alla distribuzione presso i diversi uffici dei nuovi posti, venne restituito dalla Corte dei conti la quale, rilevando che la pianta organica del personale addetto alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura era stabilita dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, ritenne non attuabile una modifica mediante provvedimenti di natura amministrativa del contingente stabilito con legge.

In tale situazione, l'obiettivo del pronto adeguamento può essere raggiunto soltanto mediante una norma la quale consenta di disporre successivi aumenti del contingente del personale di cancelleria con provvedimento amministrativo, che più duttilmente si presta ad adeguarsi a necessità e situazioni soggette a continue variazioni.

L'adeguamento avverrebbe — nei limiti delle dotazioni organiche generali — con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Tale procedimento è auspicato dallo stesso Consiglio (delibera dell'8 aprile 1981) e sarebbe sostanzialmente analogo a quello adottato, in base alla vigente normativa, per gli uffici giudiziari e per quelli ministeriali.

A quanto sopra esposto si provvede con l'articolo unico del presente disegno di legge, che non comporta alcun onere finanziario.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonchè ventisette segretari della carriera di concetto, cinquattotto coadiutori dattilografi giudiziari, quaranta commessi giudiziari, dodici agenti tecnici e cinquanta autisti.

Le piante organiche del personale di segreteria di cui al comma precedente sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti delle dotazioni organiche generali.

I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza ».